



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA
DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. /
DIRIGENTE STAFF

Ing. MASSIMO PACE

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
55	10/06/2025	5017	05

Oggetto:

Artt. 208 e 209 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.. – D.G.R.C. n. 8/2019 - Ditta NMC Ecosider SRL – Istanza di rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio e variante non sostanziale dell'impianto di stoccaggio e trattamento di rifiuti non pericolosi sito in Flumeri, (AV), Zona ASI Valle Ufita. - D.D. n. 27 del 06/02/2015 e successivi.

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- q) che l'art. 208 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. disciplina le procedure per l'autorizzazione unica per gli impianti di smaltimento e di recupero di rifiuti;
- q) che l'art. 209 del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. prevede una procedura semplificata per il rinnovo delle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'art. 208 del medesimo decreto alle imprese che risultino registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento Europeo sull' adesione volontaria dell'organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (Emas) o in possesso di certificazione ambientale Uni En Iso 14001;
- q) che le procedure amministrative per il rilascio dell'autorizzazione unica per gli impianti di smaltimento e recupero di rifiuti di cui all'art. 208 e segg., sono regolamentate dalla D.G.R.C. n. 81/2015 modificata ed integrata dalla D.G.R.C. n. 386/2016, ulteriormente rettificata ed integrata con D.G.R.C. n. 8 del 15/01/2019;
- q) che il comma 17-bis dell'art. 208 del D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. prevede di comunicare i provvedimenti rilasciati ai sensi del medesimo articolo al "registro nazionale per la raccolta delle autorizzazioni rilasciate e delle procedure semplificate concluse" (RECER), di cui al comma 3-septies dell'articolo 184-ter del D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.;
- q) che il Regolamento "End of Waste" UE n. 333/2011 stabilisce i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE;
- q) che il Regolamento "End of Waste" UE n.715/2013 stabilisce i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della Direttiva 2008/98/CE;
- q) che con D.D. n. 27 del 06/02/2015 è stato approvato il progetto dell'impianto di stoccaggio e trattamento di rifiuti non pericolosi sito in Flumeri, (AV), Zona ASI Valle Ufita, in ditta NMC Ecosider s.r.l.;
- q) che con D.D. n. 67 del 14/12/2015 ne è stato autorizzato, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., l'esercizio;
- q) che con D.D. n. 44 del 15/09/2017 è stata approvata una variante sostanziale dell'impianto de quo con introduzione dell'operazione R12, sostituzione e introduzione di alcuni codici EER, modifica lay-out impiantistico, riorganizzazione delle quantità massime annuali e delle quantità stoccabili in ogni momento, senza alcun incremento rispetto a quanto precedentemente autorizzato;
- q) che con Delibera di Giunta del 20/05/2019 n. 223 la Regione Campania ha approvato le "Linee guida contenenti le prescrizioni di prevenzione antincendio da inserire obbligatoriamente negli atti autorizzativi riguardanti la messa in esercizio degli impianti di trattamento rifiuti";
- q) che con D.D. n. 137 del 10/11/2020 è stata approvata la variante non sostanziale relativa ai lavori di cui al progetto di adeguamento alle Linee Guida Regionali antincendio di cui alla D.G.R.C. n. 223/2019;
- q) che con successivo D.D. n. 65 del 06/04/2022 è stata approvata, per mutate esigenze lavorative e gestionali (nonché al fine di adeguare l'impianto al nuovo Parere Favorevole di Conformità antincendio con prescrizioni rilasciato dal Comando dei Vigili del Fuoco di Avellino con prot. 1446 del 17/01/2022), una variante non sostanziale dell'impianto in parola, lasciando inalterata la sua potenzialità massima di trattamento e di stoccaggio già autorizzata;
- q) che con note acquisite al prot. reg. n. 182411 e n. 183085 in data 09/04/2025 la ditta de qua ha presentato, ai sensi dell'art. 209 del D.Lgs. 152/2006 e del punto 3.5-bis della D.G.R.C. n.8/2019, istanza di rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di che trattasi;
- q) che con nota prot. reg. n. 194147 del 16/04/2025 questa UOD ha chiesto alla Ditta NMC Ecosider s.r.l. integrazioni di carattere tecnico-amministrativo e chiarimenti in tema di cessazione di qualifica di rifiuto rispetto alle attività di recupero svolte nell'opificio;
- q) che con nota pec del 08/05/2025, acquisita agli atti in pari data al prot. reg. n. 230171, la società NMC Ecosider s.r.l. ha trasmesso la documentazione richiesta dallo scrivente ufficio con l'innanzi richiamata nota prot. n. 194147 del 16/04/2025 ed ha comunicato, altresì, la rinuncia alle attività di recupero R4 per determinati codici EER;
- q) che in esito alla comunicazione di cui sopra, con nota prot. reg. n. 252722 del 21/05/2025, questa UOD ha rappresentato alla Ditta de qua la necessità di presentare, ai sensi del punto 3.4.2 dell'Allegato 1 della DGRC n. 8/2019, ulteriore documentazione integrativa, atteso che la rinuncia a determinate

operazioni di recupero già autorizzate configura una variante non sostanziale del progetto di gestione rifiuti dell'impianto in oggetto;

- q) che con nota acquisita agli atti al prot. reg. n. 262548 in data 26/05/2025, successivamente integrata con nota acquisita agli atti in data 09/06/2025 al prot. reg. n. 284696, la Società NMC Ecosider SRL ha prodotto le integrazioni richieste con la richiamata nota prot. reg. n. 252722 del 21/05/2025;

PRESO ATTO:

- a. che con nota pec del 11/07/2022, acquisita agli atti in pari data al prot. reg. n. 356440, la Ditta de qua ha trasmesso perizia tecnica asseverata di fine lavori rispetto al progetto approvato con D.D. n. 65 del 06/04/2022;
- b. che con nota acquisita agli atti in data 08/05/2025 al prot. reg. n. 230171 la società NMC Ecosider s.r.l ha trasmesso ricevuta di presentazione SCIA antincendio presentata al Comando dei VVF di Avellino con nota prot. n. 8749 del 17/04/2024;
- c. che con note acquisite al prot. reg. n. 182411 e n. 183085 in data 09/04/2025 è stata prodotta idonea certificazione ambientale ISO 14001:2015 (CERTIFICATO NUMERO: 8883 – QS ZURICH AG) avente validità fino al 29/05/2027;
- d. che con nota acquisita agli atti in data 09/06/2025 al prot. reg. n. 284696, è stata prodotta, ai sensi della Parte V della D.G.R.C. n. 8/2019, nuova ed idonea polizza fideiussoria n. 2182619 emessa dalla Società Revo Insurance S.P.A., che garantisce, dal 26/05/2025 fino al 26/05/2036, una somma pari ad € 66.208,50 (Euro sessantaseimiladuecentootto e cinquanta Centesimi), e quindi, conseguentemente, l'autorizzazione decennale avrà come scadenza il giorno 26/05/2035, in ottemperanza a quanto previsto dalla richiamata D.G.R.C. n. 8/2019;

RILEVATO che l'istanza di rinnovo all'esercizio con variante non sostanziale trasmessa dalla Ditta NMC Ecosider SRL, ai sensi degli art. 208 e 209 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., con note acquisite agli atti al prot. reg. n. 182411 e n. 183085 in data 09/04/2025, successivamente integrata dalla documentazione acquisita agli atti con note prot. reg. n. 230171, prot. reg. n. 262548 del 26/05/2025, prot. reg. n. 284696 del 09/06/2025, è costituita, tra l'altro, da:

- istanza in bollo – Allegato 1.a/art. 209;
- copia ricevuta dell'avvenuto pagamento delle spese istruttorie;
- dichiarazioni sostitutive su modello Allegato 1.b. dich;
- dichiarazione sostitutiva su modello Allegato 1.b. iscr/art. 209;
- nuova ed idonea polizza fideiussoria n. 2182619 emessa dalla Società Revo Insurance S.P.A., che garantisce, fino al 26/05/2036, una somma pari ad €66.208,50 (Euro sessantaseimiladuecentootto e cinquanta Centesimi);
- certificazione ambientale ISO 14001:2015 (CERTIFICATO NUMERO: 8883 – QS ZURICH AG) avente validità fino al 29/05/2027;

PRECISATO che:

- la documentazione tecnica ed amministrativa prodotta dalla Società NMC Ecosider SRL è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- la variante non sostanziale in oggetto consiste, nello specifico, nella eliminazione delle operazioni di recupero R4 sulle tipologie di rifiuti in ingresso classificati con i codici EER 17.04.03 (Piombo), EER 17.04.04 (Zinco), EER 17.04.06 (Stagno), relativamente a cui rimangono autorizzate soltanto le attività di recupero R13 e R12;
- per la suddetta modifica la Ditta ha prodotto idonea relazione tecnica asseverata, a cura di tecnico abilitato (afferente allo stato di fatto ed allo stato di progetto) contenente, tra l'altro ed ai sensi della D.G.R.C. n.8/2019, l'attestazione che l'impianto è idoneo a recepire la predetta variante;

RITENUTO, conformemente alle risultanze istruttorie e a quanto stabilito dalla D.G.R.C. 8/2019 – Allegato 1 - punto 3.4 e punto 3.5-bis), di dover prendere atto della regolarità della documentazione prodotta, della congruità della garanzia finanziaria prestata con la nuova ed idonea polizza fideiussoria n. 2182619 emessa dalla Società Revo Insurance S.P.A., e conseguentemente:

- autorizzare il rinnovo all'esercizio con scadenza al 26/05/2035, atteso che la stessa ha efficacia fino al 26/05/2036, dell'impianto di stoccaggio e trattamento di rifiuti non pericolosi sito in Flumeri, (AV), Zona ASI Valle Ufita, gestito dalla Società NMC Ecosider SRL;
- approvare la modifica non sostanziale innanzi descritta e meglio dettagliata negli elaborati progettuali allegati al presente provvedimento, consistente nella eliminazione delle operazioni di recupero R4 sulle tipologie di rifiuti in ingresso classificati con i codici EER 17.04.03 (Piombo), EER 17.04.04 (Zinco), EER 17.04.06 (Stagno), relativamente a cui rimangono autorizzate soltanto le attività di recupero R13 e R12;

VISTI:

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e ss.mm.ii.;
- la D.G.R. n. 8/2019;
- il D.D. n. 27 del 06/02/2015 e successivi;
- la D.G.R. n. 179 del 10/04/2024;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento, Dott. Malanga Gerardo, e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché della espressa dichiarazione di regolarità resa dallo stesso con nota prot. n. 287466 del 10/06/2025 (alla quale sono anche allegate le dichiarazioni, rese da questi e dal sottoscrittore del presente provvedimento – dalle quali si prende atto - di assenza di conflitto d'interessi, anche potenziale, per il presente procedimento);

D E C R E T A

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte di:

1. **PRENDERE ATTO**, della regolarità della documentazione prodotta e della congruità delle garanzie finanziarie e conseguentemente **AUTORIZZARE** il rinnovo decennale all'esercizio, ai sensi dell'art.208 e 209 del D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii., con **scadenza al 26/05/2035**, atteso che la polizza fideiussoria ha efficacia fino al 26/05/2036, dell'impianto di stoccaggio e trattamento di rifiuti non pericolosi sito in Flumeri, (AV), Zona ASI Valle Ufita, gestito dalla Società NMC Ecosider SRL;
2. **APPROVARE** la modifica non sostanziale innanzi descritta e meglio dettagliata negli elaborati progettuali allegati al presente provvedimento, consistente nella eliminazione delle operazioni di recupero R4 sulle tipologie di rifiuti in ingresso classificati con i codici EER 17.04.03 (Piombo), EER 17.04.04 (Zinco), EER 17.04.06 (Stagno), relativamente a cui rimangono autorizzate soltanto le attività di recupero R13 e R12;
3. **PRECISARE che:**
 - A. i codici EER, le quantità ad essi connesse e le operazioni sui rifiuti non pericolosi autorizzate sono desumibili a Pag. 18 e seguenti della Relazione Tecnica asseverata (ALLEGATO 1-) acclusa al presente provvedimento, di cui ne è parte integrante e sostanziale;
 - B. la massima quantità totale di rifiuti stoccabili in ogni momento, in relazione alle aree dedicate, è pari a 600 tonn.;
 - C. la potenzialità massima di trattamento complessiva dell'impianto autorizzata è pari a 200 t/g (60.000 t/a);

- D. per le operazioni di trattamento e recupero in R4 dei rifiuti metallici la potenzialità massima di trattamento giornaliera è pari a 72 tonn/giorno e comunque non superiore alle 75 tonn/giorno;
- E. i prodotti in uscita derivanti dalle operazioni di recupero svolte nell'impianto (R4), in considerazione di quanto previsto dall'art- 184-ter del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., in termini di cessazione di qualifica di rifiuto (End of Waste), dovranno rispettare:
- i criteri, gli standard e le disposizioni riportate nel Regolamento UE n. 333/2011, per quanto riguarda i rottami metallici;
 - i criteri, gli standard e le disposizioni riportate nel Regolamento UE n. 715/2013, per quanto riguarda i rottami di rame;
- F. i codici EER, che dopo l'implementazione delle attività di recupero determinano il materiale in uscita ottenuto dall'attività di cessazione di qualifica di rifiuto, nonché i lotti massimi di prodotto da sottoporre a test di cessione (sulla base dello spazio disponibile su base planimetrica e dell'altezza massima autorizzata per lo stoccaggio in cumuli) sono desumibili nella specifica Relazione Tecnica End of Waste acclusa al presente provvedimento (ALLEGATO 3- Relazione End of Waste), di cui ne è parte integrante e sostanziale;
- 4. CONFERMARE ogni altra condizione, prescrizione e/o divieto impartiti con il D.D. n. 27 del 06/02/2015 e successivi, per quanto non modificato con il presente atto, le cui principali qui si riportano per comodità di lettura:**
- A- in merito al trattamento dei reflui, la cui planimetria generale di riferimento viene acclusa al presente provvedimento (ALLEGATO 4), si ribadisce, sulla scorta del nulla osta quantitativo/qualitativo espresso dal Consorzio ASI della Provincia di Avellino con nota acquisita in data 12/01/2015 prot. n.13277, che:
- **le acque provenienti dai servizi igienici** confluiscono in una vasca del tipo Imhoff (che funge da raccolta e derivazione), per poi essere convogliate al pozzetto di ispezione ed analisi P1 prima di essere **scaricati nella fognatura consortile "acque nere" nei limiti allo scarico della tabella 3 allegato 5 parte terza al D.Lgs.152/06 e ss.mm.ii. - colonna "scarichi per pubblica fognatura"**;
 - **le acque meteoriche di dilavamento di prima pioggia**, previo trattamento depurativo (accumulo, sedimentazione, disoleazione e filtrazione a carboni attivi), sono convogliate al pozzetto di ispezione ed analisi P3 per poi essere **scaricate nella fognatura consortile ASI "acque nere" nel rispetto dei limiti di cui alla Tabella 3 – Allegato 5 Parte III D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. - colonna "scarichi per pubblica fognatura"**;
 - **le acque meteoriche di dilavamento di seconda pioggia** sono inviate anch'esse ad un impianto di trattamento del tipo in continuo (con filtrazione a coalescenza provvisto di una vasca di circa 45 m³) per poi essere convogliate al pozzetto di ispezione ed analisi P2, prima di essere **scaricate nella fognatura consortile "acque bianche", secondo i limiti allo scarico della tabella 3 allegato 5 parte terza al D.Lgs.152/06 e ss.mm.ii. - colonna "scarico in acque superficiali"**;
- **pertanto si fa obbligo:**
 1. **di effettuare gli autocontrolli sulle citate acque, con frequenza mensile**, i cui esiti dovranno essere inviati al Comune di Flumeri, al Consorzio ASI AV, all'Arpac-Dipartimento di Avellino ed alla Regione Campania;
 2. di rendere accessibile i pozzetti fiscali agli organi competenti al controllo ed alla esecuzione dei campionamenti;
 3. di comunicare ogni variante qualitativa e/o quantitativa dello scarico, nonché eventuali modifiche delle opere e/o del sistema di rete di scarico, rispetto alle condizioni che hanno determinato il rilascio dell'autorizzazione;
 4. di eseguire un'adeguata e periodica attività di autocontrollo e monitoraggio delle condizioni del ciclo di produzione e/o lavorazione da cui provengono gli scarichi e del sistema depurativo utilizzato per trattamento dei reflui, al fine di garantire costantemente il rispetto dei valori limite di emissione previsti per le acque scaricate nella fogna consortile;

B- in merito alle emissioni in atmosfera, di carattere aerodisperso, si ribadisce il previgente quadro emissivo (costituito da 4 punti di emissioni diffuse) approvato con D.D. n. 27 del 06/02/2015, che viene descritto nella relazione tecnica allegata al presente provvedimento (ALLEGATO 1) e riportato graficamente nella relativa planimetria acclusa al medesimo (ALLEGATO 5), fermo restando i seguenti obblighi:

- applicare le migliori tecniche disponibili ai sensi della DGR 243/2015 per l'abbattimento delle emissioni polverulenti, mantenendo i relativi sistemi utilizzati in continua efficienza;
- effettuare una misurazione delle emissioni, i cui metodi di prelievo e di analisi (nonché i criteri di valutazione delle stesse) per il rispetto dei limiti dovranno essere rispondenti alla normativa vigente in materia, con annotazione nell'apposito registro debitamente vidimato, **entro 30 giorni dalla notifica del presente atto e successivamente con cadenza semestrale**, trasmettendo le risultanze analitiche al Comune di Flumeri, all'Arpac- Dipartimento di Avellino, alla Provincia di Avellino ed a questa UOD entro 10 giorni dalle misurazioni effettuate;
- di porre in essere gli adempimenti previsti dall'art. 271 comma 14 del D.Lgs.152/06 e s.m.i. in caso di eventuali guasti tali da compromettere il rispetto dei valori limiti di emissione;

C- in merito alle emissioni acustiche si ribadisce che, ai sensi della Legge n. 447 del 26/10/1995 e del D.P.C.M. 14/11/1997 e della Legge n. 447 del 26/10/1995, il sito dove insiste l'impianto è classificato Zona VI (aree esclusivamente industriali) per la quale sono previsti i seguenti limiti: "Limite di immissione acustica diurna 70 dB, notturna 70 dB". Pertanto la Società NMC Ecosider SRL è tenuta al rispetto di tali limiti nell'esercizio dell'attività e si prescrive, altresì, l'effettuazione dei dovuti autocontrolli, presso il perimetro dell'impianto e presso i recettori sensibili, **con una prima valutazione da svolgersi entro 30 giorni dalla notifica del presente atto autorizzativo e successivamente con cadenza biennale** e di inoltrare i relativi esiti al Comune di Flumeri, all' ASL AV, all' ARPAC Dipartimento di Avellino, alla UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Avellino;

5. PRESCRIVERE alla Ditta NMC Ecosider SRL:

- a. di non occupare le aree destinate alla movimentazione dei mezzi ed al transito delle persone e di garantire sempre, nel corso della gestione dell'impianto, il rispetto delle varie aree come previsto nel layout;
- b. di garantire il rispetto di ogni norma vigente circa la prevenzione incendi, ivi compreso quanto stabilito con il D.D. n. 137 del 10/11/2020 (di adeguamento dell'impianto de quo alle linee guida regionali antincendio di cui alla D.G.R.C. n. 223/2019) e successivo D.D. n. 65 del 06/04/2022 (di variante non sostanziale);**
- c. di conservare presso la sede operativa tutta la documentazione e le certificazioni attestanti l'avvenuta esecuzione delle attività di autocontrollo (ad esempio: analisi chimico fisiche, interventi di manutenzione del sistema di depurazione dei reflui, relazione del responsabile di manutenzione dell'impianto, verbali ispettivi da parte degli organi di controllo, etc...) ed esibirla ad ogni richiesta da parte degli organi competenti al controllo;
- d. di impegnarsi al pagamento delle spese che si renderanno necessarie per effettuare rilievi, accertamenti, sopralluoghi, ispezioni, analisi chimico-fisiche da parte dei soggetti competenti al controllo;
- e. di mantenere la pavimentazione industriale in perfetto stato e di dotarsi di apposito registro per annotare le sue eventuali fessurazioni;
- f. di utilizzare, relativamente ai rifiuti in ingresso provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, ai sensi del punto 7.1.4 della DGRC n. 8/2019, un rivelatore in ingresso di radioattività all'impianto, anche portatile, per consentire l'individuazione di materiali radioattivi eventualmente presenti tra i medesimi;
- g. di organizzare e gestire l'impianto nel rispetto della DGR n. 8/2019 Allegato-1, con particolare riferimento alla parte 6- impiantistica e criteri di gestione;

h. di trasmettere allo scrivente ufficio, oltre all'audit annuale, il rinnovo della certificazione ambientale entro 30 giorni dalla relativa scadenza: in mancanza, fermo restando l'adeguamento dell'importo della polizza fideiussoria prodotta, sarà applicato quanto previsto dal punto 3.5-bis della DGR n. 8/2019;

- i. di rispettare, per i rifiuti autoprodotti, la disciplina del deposito temporaneo di cui all'art. 185-bis del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii.;
- j. di rispettare, per prodotti in uscita derivanti dall'implementazione delle attività di cessazione di qualifica di rifiuto di cui al Regolamento UE n. 333/2011, i limiti massimi dei lotti autorizzati e riportati nella relazione tecnica generale End of Waste, che dovranno essere, a loro volta, accompagnati da una dichiarazione di conformità redatta secondo quanto previsto dall'Allegato III del richiamato Regolamento;
- k. di rispettare, per prodotti in uscita derivanti dall'implementazione delle attività di cessazione di qualifica di rifiuto di cui al Regolamento UE n. 715/2013, i limiti massimi dei lotti autorizzati e riportati nella relazione tecnica generale End of Waste, che dovranno essere, a loro volta, accompagnati da una dichiarazione di conformità redatta secondo quanto previsto dall'Allegato II del richiamato Regolamento;
- l. il non superamento, per le operazioni di trattamento e recupero in R4 dei rifiuti metallici, delle 75 tonn/giorno;

6. FAR PRESENTE che:

- l'autorizzazione è assentita ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento, fatti salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta o quant'altro necessario previsti dalla legge per il caso di specie, ivi compresa la disciplina di cui al D.P.R. 151/2011 in materia di antincendio, se del caso;
- nel caso di inosservanza delle prescrizioni e degli obblighi previsti e richiamati nella presente autorizzazione di rinnovo all'esercizio, si applicheranno, a seconda della gravità dell'infrazione e salvo che il caso costituisca reato, le norme sanzionatorie oppure si procederà all'irrogazione delle rispondenti sanzioni amministrative previste dal D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.;

7. PRECISARE, altresì, che la presente autorizzazione viene rilasciata sulla base della documentazione tecnico -amministrativa prodotta dalla Ditta NMC Ecosider SRL, nonché delle dichiarazioni ed asseverazioni previste per il caso di specie dalla normativa vigente. Pertanto, ai fini di una corretta comprensione e di una maggiore completezza, viene allegata la seguente documentazione, che è parte integrante e sostanziale del presente atto:

- ALLEGATO 1: Relazione tecnica generale impianto (stato di fatto e stato di progetto);
- ALLEGATO 2: Planimetria generale impianto;
- ALLEGATO 3: Relazione specifica End of Waste;
- ALLEGATO 4: Planimetria scarichi reflui;
- ALLEGATO 5: Planimetria emissioni in atmosfera;
- ALLEGATO 6: Planimetria presidi antincendio;
- ALLEGATO 7: Planimetria termocamere;

8. DARE ATTO che:

- il legale rappresentante della Società NMC Ecosider SRL è responsabile di quanto dichiarato nella documentazione allegata alla istanza;
- ogni eventuale modifica (denominazione, sede legale, nomina di nuovo responsabile tecnico dell'impianto, ecc) dovrà essere comunicata tempestivamente a questa U.O.D.;

9. FAR PRESENTE, altresì, che:

- avverso il presente Provvedimento, nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla sua notifica, nei modi e nelle forme previste è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato;
- in caso di riscontro positivo alla richiesta di comunicazione antimafia nei confronti della Società NMC Ecosider SRL si procederà d'ufficio alla revoca del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 67 e dell'art. 88 del D.Lgs. n.159/2011 e ss.mm.ii.;

- 10. NOTIFICARE**, il presente atto alla Società NMC Ecosider SRL, avente Sede Legale in Agro di Grottaminarda (AV), Via Boccaccio,n. 49, C.A.P. n. 83035;
- 11. COMUNICARE** secondo le forme e le modalità previste dalla normativa vigente, ai sensi del comma 17-bis dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., la presente autorizzazione al "registro nazionale per la raccolta delle autorizzazioni rilasciate e delle procedure semplificate concluse" (RECER), di cui al comma 3-septies dell'articolo 184-ter del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- 12. TRASMETTERE**, copia del presente provvedimento al Comune di Flumeri (AV), alla Provincia di Avellino, all'A.R.P.A.C.-Dipartimento di Avellino, all'A.S.L - Avellino, al Consorzio ASI Valle Ufita, al Comando dei VVF di Avellino, alla UOD 50.17.02 Osservatori Ambientali-Documentazione Ambientale-Coordinamento e Controllo autorizzazioni ambientali regionali, all'Albo Gestori Ambientali, all'ATO-Rifiuti di Avellino;
- 13. DISPORRE** la pubblicazione integrale del presente provvedimento nell'apposita sezione "Casa di Vetro" dell'Amministrazione Trasparente del sito web regionale e la trasmissione alla Segreteria di Giunta Regionale per l'archiviazione.

- Ing. Massimo Pace -

ING. MASSIMO PACE